

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BALDINELLI

Seduta del 10/02/2026

FATTO

Nel ricorso il cliente afferma che:

- ha concluso con l'intermediario due contratti:
 1. un finanziamento contro cessione del quinto (n. *167) in data 28/11/2016, per un totale di € 30.000 da rimborsare mediante 120 rate da € 250 ciascuna, estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 48 sulle 120 originarie;

2. un finanziamento contro cessione del quinto (n. *996) in data 05/10/2020, per un totale di € 45.000 da rimborsare mediante 120 rate da € 375 ciascuna, estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 48 sulle 120 originarie;

- in occasione dell'estinzione anticipata di entrambi i contratti menzionati, non gli veniva riconosciuto il rimborso proporzionale della quota residua delle commissioni/oneri secondo il criterio del pro rata temporis;
- non è dovuta la corresponsione della penale di estinzione anticipata;
- presentava reclamo all'intermediario per entrambi i contratti il 16/06/2025, riscontrato negativamente.

Il cliente ha chiesto all'Arbitro di ordinare all'intermediario il rimborso pro quota degli oneri netti pari a 5.998,20 euro, in applicazione del criterio proporzionale *ratione temporis*. In via subordinata, per commissioni e/o costi ritenuti *up front* chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi. In ogni caso, chiede la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute, la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in 200 euro e del contributo di 20 euro relativo alle spese per la procedura, il riconoscimento degli interessi legali a far data dal giorno del reclamo.

Nelle controdeduzioni l'intermediario ha affermato:

relativamente a entrambi i contratti oggetto di contestazione, che:

- il cliente ha sottoscritto la quietanza con riferimento all'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento in oggetto con cui ha dichiarato:
 - di aver ricevuto dall'intermediario il rimborso della quota non goduta delle commissioni ripetibili calcolata secondo le previsioni contrattuali;
 - di rinunciare alla corresponsione di somme di denaro ulteriori;
 - di essere pienamente soddisfatto in merito a quanto ricevuto a fronte dell'estinzione anticipata del finanziamento;
- l'idoneità di tale dichiarazione a produrre effetti liberatori per l'intermediario è stata riconosciuta anche dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 8827/17) nonché dai Collegi territoriali (ex multis Collegio di Milano, decisione n. 4288/23).

relativamente al contratto n. *167:

- il contratto in esame riporta in modo chiaro ed inequivocabile le condizioni contrattuali, indicando in modo dettagliato i costi connessi nonché le voci di costo ripetibili e non ripetibili per la residua vita del contratto;
- nel caso specifico ha provveduto a detrarre, ai fini del rilascio del conteggio del residuo debito, la quota degli interessi non maturati e dei costi ripetibili calcolati secondo il criterio del costo ammortizzato, come di seguito riportato:
 - € 13,02 quota non goduta delle spese di invio comunicazioni periodiche;
 - € 388,43 quota non goduta delle Commissioni intermediario indicate in contratto come ripetibili;

- con riferimento alle “Commissioni intermediario” precisa che sia l’art. 4 del contratto - “Trattenute” - indica puntualmente le voci di costo ripetibili in caso di estinzione anticipata, sia nel documento SECCI preliminare, che il cliente ha ricevuto prima della stampa del contratto, è presente l’evidenza dei costi ripetibili in caso di estinzione anticipata; inoltre, il ricorrente ha specificatamente sottoscritto il piano di ammortamento che richiama quanto previsto dall’art. 13 delle Condizioni generali di contratto, fornendo al cliente l’evidenza degli importi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del contratto, durante la vita del finanziamento stesso;
- le “Commissioni di distribuzione” sono indicate tra i costi non ripetibili, trattandosi di costi di terzi, relativi a servizi accessori non obbligatori per l’ottenimento del credito, come tali non rientranti nella definizione di costo totale del credito; al pari delle imposte, l’intermediario ha provveduto a trattenerli dall’importo totale erogato al cliente per versare il relativo importo all’intermediario del credito.

Con riferimento al contratto n. *996:

- il contratto riporta in modo chiaro ed inequivocabile le condizioni contrattuali, indicando in modo dettagliato i costi connessi nonché le voci di costo ripetibili e non ripetibili per la residua vita del contratto;
- nel caso specifico ha provveduto a detrarre, ai fini del rilascio del conteggio del residuo debito, la quota degli interessi non maturati e dei costi ripetibili calcolati secondo il criterio del costo ammortizzato (€ 1.404,95 quota non goduta delle Commissioni intermediario indicate in contratto come ripetibili);
- con riferimento alle “Commissioni intermediario” e alle “Commissioni di distribuzione” reitera le osservazioni formulate relativamente al contratto precedente;
- la richiesta di restituzione delle penali di estinzione anticipata va respinta in quanto, essendo gli importi restituiti superiori a € 10.000, trova applicazione l’art. 125 sexies comma 4 del TUB;
- non va accolta la richiesta di rifusione delle spese di assistenza tecnica data la non complessità e la serialità della lite.

Premesso quanto sopra, l’intermediario chiede all’Arbitro di rigettare il ricorso.

DIRITTO

L’intermediario chiede che il ricorso venga rigettato, avendo il cliente sottoscritto quietanza liberatoria relativamente a entrambi i contratti e dichiarato di aver già ricevuto tutto quanto dovuto con rinuncia ad ulteriori pretese.

Secondo le posizioni condivise dai Collegi, anzitutto, le quietanze liberatorie possono essere repute quali rinunce o transazioni solo se rilasciate contestualmente o in seguito all’estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati.

La quietanza del contratto n. *167 è datata 01/01/2021 ed è successiva all’emissione del conteggio estintivo (05/10/2020), nonché all’estinzione del finanziamento avente effetti dal 31/12/2020.

La quietanza del contratto n. *996 è datata 01/3/2025 ed è successiva all'emissione del conteggio estintivo (29/01/2025) nonché all'estinzione del finanziamento avente effetti al 28/02/2025.

Il reclamo, effettuato in data 16/06/2025, è posteriore al rilascio di entrambe le quietanze.

Ciò premesso, i Collegi hanno affrontato la tematica delle quietanze di pagamento rilasciate dalla clientela in occasione dell'estinzione anticipata dei finanziamenti CQS, circa il rimborso della quota non maturata delle commissioni, con particolare riferimento alle condizioni che rendono la quietanza idonea a integrare una rinuncia al diritto di ricevere ulteriori somme a titolo di oneri non goduti.

In proposito, in linea con il Collegio di Coordinamento (decisione n. 8827/17), i Collegi hanno convenuto che la quietanza liberatoria sottoscritta dal cliente può essere considerata una rinuncia all'esercizio di ulteriori pretese relative al finanziamento estinto soltanto ove contenga:

- (i) un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, ossia la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente intende rinunciare;
- (ii) la volontà del dichiarante, espressa in termini non equivoci, di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere ulteriori somme dall'intermediario.

Di recente tale orientamento condiviso dei Collegi è stato confermato evidenziando che, in assenza di questi elementi, difetterebbe il necessario presupposto che il cliente abbia avuto l'esatta rappresentazione dei diritti che intendeva dismettere in favore dell'intermediario, anche considerando che in tali casi spesso il consumatore si è limitato a sottoscrivere un modulo prestampato predisposto dalla controparte in relazione all'estinzione anticipata del rapporto di credito.

Inoltre, è stato condiviso che il requisito della determinazione causale e quantitativa di cui sopra può essere soddisfatto, anche per relationem, dall'esame di ulteriori elementi. In particolare, deve considerarsi valida la rinuncia a somme ulteriori che sia contenuta in una quietanza posteriore al reclamo, dato che quest'ultimo contiene la determinazione delle somme che sono pretese dal consumatore (e, per differenza, quelle alle quali rinuncia mediante la quietanza posteriore).

Si precisa infine che i principi sopra enunciati hanno trovato conferma nella recente pronuncia n. 4580/25 del Collegio di Coordinamento.

La liberatoria relativa al contratto n. **167 indica:

- i costi iniziali di contratto;
- le voci oggetto di rimborso (commissioni S*** e spese invio comunicazioni periodiche);
- la rinuncia ad ogni ulteriore rimborso (senza un espresso riferimento all'importo oggetto di rinuncia che non viene quantificato).

Tale rinuncia, pertanto, riguarda genericamente la ripetizione di costi ulteriori a quelli indicati che, tuttavia, non sono specificati nella loro determinazione quantitativa e causale. Date queste caratteristiche, il Collegio ritiene che la quietanza liberatoria relativa al contratto n. **167 sottoscritta dal ricorrente non possa essere qualificata come rinuncia abdicativa o come atto transattivo, avendo il valore di una mera dichiarazione di scienza, atteso che non contiene gli importi oggetto di rinuncia, specificati nel loro ammontare e nelle singole voci di costo (cfr ex multis Collegio di Milano, decisioni n. 12819/24 e 11119/23).

La liberatoria relativa al contratto n. **996 indica:

- i costi iniziali di contratto;
- le voci oggetto di rimborso (commissioni S***)
- la rinuncia ad ogni ulteriore rimborso con riguardo, in particolare, “alle commissioni di distribuzione versate all’intermediario del credito”. Tali commissioni di distribuzione sono quantificate, all’interno della stessa quietanza, in euro 1.800,00 (sebbene siano indicate, anziché come “commissioni di distribuzione”, come “commissioni dell’intermediario”).

Si osserva che tale schema di liberatoria differisce rispetto a quello riferito al precedente contratto. In particolare, rispetto alle commissioni di distribuzione, la liberatoria relativa al contratto n. **996 ne indica l’importo e ne prevede espressamente la rinuncia. Il Collegio ritiene, pertanto, che tale liberatoria possa essere qualificata come valida rinuncia abdicativa.

Alle operazioni di cessione del quinto dello stipendio (CQS) ed alle operazioni di prestito con delegazione di pagamento si applica la disciplina del credito al consumo. L’estinzione anticipata del contratto è disciplinata dall’articolo 125 sexies del Testo Unico Bancario (TUB), come riformulato dall’art. 11-octies, comma 2, D. L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.07.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.07.2021). La medesima legge di conversione prevedeva quale criterio temporale che: *“Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

Con sentenza n. 263/22 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del succitato art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/21, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”. In particolare, la sentenza della Corte ha statuito che: *“L’eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l’attrito con i vincoli imposti dall’adesione dell’Italia all’Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l’art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor”*.

Per quanto riguarda i finanziamenti stipulati in data precedente al 25 luglio 2021, l’art. 27 (Estinzione anticipata dei contratti di credito al consumo) del decreto legge 10 agosto, n. 104 (cosiddetto Decreto “Omnibus”), convertito in legge 9 ottobre 2023, n. 136, richiamando il diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia, si conferma la riduzione di tutti i costi sostenuti dal cliente, siano essi ricorrenti (recurring) o istantanei (up front), escluse le imposte.

I contratti sono entrambi stati sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21).

Stante la rimborsabilità di tutti i costi sostenuti dal cliente e gli orientamenti pure condivisi dai Collegi successivamente alla citata pronuncia della Corte Costituzionale, i criteri di rimborso - già enunciati dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525 del 17 dicembre 2019 (decisione richiamata

espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza Lexitor)
- sono i seguenti:

- per i costi recurring (ricorrenti), si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per quelli up front (istantanei) in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Riguardo al contratto di cessione del quinto n. *167, l'estinzione anticipata del prestito è avvenuta il 31/12/2020, dopo la scadenza di n. 48 rate sulle 120 totali.

Alla luce degli orientamenti condivisi tra i Collegi per i contratti stipulati ante 25 luglio 2021, tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 22.620,54	Tasso di interesse annuale	5,90%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	250,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/01/2017	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,92%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni Intermediario finanziario (non ripetibile)				2.328,69	Recurring	60,00%	1.397,21	0,00	1.397,21
Commissioni Intermediario finanziario (ripetibile)				998,01	Criterio contrattuale	***	388,43	388,43	0,00
Commissioni distribuzione				3.600,00	Recurring	60,00%	2.160,00	0,00	2.160,00
Totale									3.557,21

L'importo totale da rimborsare, da arrotondare a € 3.557,00, non corrisponde a quanto domandato dal cliente (€ 3.767,59), il quale ha applicato il criterio del pro rata temporis a tutte le voci di costo di cui chiede rimborso.

Riguardo al contratto di cessione del quinto n. *996, l'estinzione anticipata del prestito è avvenuta il 28/02/2025, dopo la scadenza di n. 48 rate sulle 120 totali. Si riporta di seguito il conteggio relativo a tale contratto:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 35.518,96	Tasso di interesse annuale	4,90%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	375,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/03/2021	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,48%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni Intermediario finanziario (ripetibile)				3.651,39	Criterio contrattuale	***	1.404,95	1.404,95	0,00
Commissioni distribuzione				1.800,00	Upfront	38,48%	692,58	0,00	692,58
Totale									692,58

L'importo risultante in tabella, da arrotondare a euro 693,00, è inferiore a quanto chiesto dal cliente (1.865,88 euro) che ha invece applicato il criterio del pro-rata temporis a tutte voci di costo chieste a rimborso. Relativamente a tale contratto assume peraltro rilievo – come sopra ricordato – la valida quietanza liberatoria sottoscritta dal cliente, con la quale il cliente ha rinunciato ad ogni azione con riguardo al rimborso, in particolare, delle commissioni di distribuzione.

Con riferimento ad entrambi i contratti, il cliente chiede la ripetizione delle spese di assistenza difensiva che però non può trovare accoglimento attesa la natura seriale della questione sottoposta al Collegio. Il cliente chiede, altresì, la restituzione generica di “quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute”. Tale pretesa non è supportata da alcuna evidenza probatoria, il cui onere – secondo l'orientamento consolidato dei Collegi ABF – non può che ricadere sul cliente.

Il cliente chiede, infine, il rimborso integrale delle penali di estinzione anticipata (€ 147,26 relativamente al contratto di cessione ***167 ed € 217,47 per il contratto di cessione ***996). Il cliente, peraltro, non produce evidenze relative alla propria domanda, né formula ulteriori contestazioni sul rispetto dei requisiti di cui all'art.125-sexies TUB.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.557,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE